



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## DELIBERAZIONE N. 13/28 DEL 13.03.2018

---

**Oggetto:** Progetto per la richiesta di rinnovo alla coltivazione di una cava di materiale da costruzione ed opere civili denominata case Luxiuddu – Terra Graffida nel comune di Gesturi, Provincia del Sud Sardegna. Proponenti: Impresa Sanna Francesco di Sanna G&C. Snc e Ditta 3D F.Ili Deidda Ignazio e Pietro Snc - Procedura di Verifica di assoggettabilità alla VIA. D.Lgs. n. 152/2006.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che l'Impresa Sanna Francesco di Sanna G&C. Snc e la Ditta 3D F.Ili Deidda Ignazio e Pietro Snc hanno presentato, a novembre 2016, l'istanza di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di impatto ambientale, relativa all'intervento denominato "Progetto per la richiesta di rinnovo alla coltivazione di una cava di materiale da costruzione ed opere civili denominata case Luxiuddu – Terra Graffida" nel comune di Gesturi, Provincia del Sud Sardegna, ascrivibile alla categoria di cui al punto 8i, Cave e torbiere, dell'Allegato B1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 34/33 del 7.8.2012.

Dal punto di vista amministrativo l'intervento riguarda due cave, denominate Case Luxiuddu e Terra Graffida, che nel 2004 sono state oggetto di due distinti provvedimenti autorizzativi dell'Assessorato regionale dell'Industria, a seguito dell'espletamento delle preliminari procedure di Verifica, concluse con l'esclusione dei relativi progetti dall'ulteriore procedura di VIA (Determinazioni SIVEA n. 364/VIII del 10/02/2004 e n. 363/VIII del 10/02/2004).

L'Assessore evidenzia che, dal punto di vista territoriale e ambientale, le cave costituiscono una realtà unica sulla quale è necessario operare una valutazione complessiva dei potenziali impatti ascrivibili agli interventi proposti. Pertanto, previo parere espresso dal Servizio Valutazioni Ambientali (SVA) a giugno 2016, le due Società, hanno presentato congiuntamente l'istanza di Verifica per il rinnovo dell'autorizzazione. Il progetto allegato all'istanza prevede il completamento degli interventi di cui ai progetti precedentemente autorizzati e sottoposti a Verifica, rispetto ai quali, a seguito di alcuni aggiornamenti, presenta lievi modifiche in termini di volumi e superfici.

L'area interessata dall'attività estrattiva è ubicata nel territorio comunale di Gesturi, a circa 1 km in linea d'aria dal centro abitato.



Il progetto prevede l'estrazione di 614.000 m<sup>3</sup> di sabbia per calcestruzzi e di 319.000 m<sup>3</sup> di tout venant calcareo, e il contestuale recupero dei luoghi, in un tempo stimato in 20 anni. Il metodo di coltivazione è per gradoni ascendenti e prevede l'impiego di macchine escavatrici per l'estrazione delle sabbie e di esplosivi per l'estrazione del tout venant, costituito da litologie più resistenti.

La superficie complessiva di cava autorizzata è di 8.75 ha, di cui 7.4 interessati dall'attività estrattiva e soggetta a recupero.

I materiali estratti sono conferiti agli impianti di selezione e lavaggio di proprietà delle due Società ubicati esternamente alle aree di cava, in prossimità della SS 179 rispettivamente a circa 400 metri e 700 metri a nord dell'abitato. Non è prevista la realizzazione di discariche in quanto tutti i materiali estratti saranno commercializzati, eventualmente previa frantumazione in frantoio mobile presente in situ, o utilizzati per il recupero.

Nella configurazione finale della cava saranno presenti 7 gradoni con pedata di 5 metri, altezza di 7 metri e inclinazione massima dei fronti pari a 54°, mentre l'inclinazione media del versante gradonato sarà di 35°.

Il recupero ambientale, contestuale all'attività estrattiva, è finalizzato alla restituzione delle aree alla originaria funzione agricola, mediante il rimodellamento, la ricostituzione del suolo, la rivegetazione con specie erbacee arbustive e arboree coerenti con il contesto ecologico locale, e l'impianto di ulivi, mandorli o altra specie colturale.

Il Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province Oristano e Medio Campidano, con la nota prot. n. Prot. n. 408/XIV.12.2 del 5.1.2017, ha comunicato che <<L'area di intervento risulta sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, infatti ricade parzialmente entro la fascia dei 150 metri del "Rio Pandenti. Pertanto [...] dovrà essere acquisita l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del [...] D.Lgs. 42 del 22.1.2004>> e che, essendo l'attività di cava già in essere, <<non si rilevano criticità tali, sotto il profilo prettamente paesaggistico, che rendano necessario lo svolgimento della procedura di VIA>>.

L'Assessore continua riferendo che lo SVA, preso atto della nota del Servizio tutela paesaggistica e considerato che la documentazione depositata risulta sufficiente per consentire la comprensione delle caratteristiche e delle dimensioni del progetto, della tipologia delle opere previste e del contesto territoriale e ambientale di riferimento, nonché dei principali effetti che possono aversi sull'ambiente, ha concluso l'istruttoria ritenendo di non dover sottoporre il progetto alla procedura di valutazione d'impatto ambientale, a condizione che il Proponente applichi le misure di mitigazione



previste nello Studio Preliminare Ambientale datato 2016 e ottempererai alle seguenti prescrizioni, che dovranno essere recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione:

1. in fase di preparazione delle nuove aree di scavo:

- a. allo scopo di favorire il successivo recupero dei suoli, il terreno vegetale dovrà essere asportato avendo cura di selezionare e stoccare separatamente gli orizzonti superficiali ricchi di humus e quelli più profondi;
- b. dovrà essere assicurata la stabilità dei cumuli di terreno vegetale, evitando il dilavamento da parte delle acque di deflusso superficiale; qualora si preveda un periodo di stoccaggio del terreno vegetale superiore a un anno, sui cumuli dovranno essere realizzate idonee semine protettive con miscugli di specie erbacee ad elevato potere aggrappante, allo scopo di limitare la perdita di fertilità, il dilavamento e la dispersione di polveri;

2. in fase di esercizio dovranno essere messi in atto gli accorgimenti tecnico-progettuali e le più efficaci misure di mitigazione al fine di:

- a. garantire la massima tutela di suolo, sottosuolo e corpi idrici mediante interventi di recupero e smaltimento a norma di legge di qualsiasi materiale inquinante sversato accidentalmente in superficie;
- b. garantire la stabilità dei fronti di scavo, che dovrà essere costantemente monitorata nel corso dell'attività di coltivazione;

3. le acque di dilavamento interne alla cava dovranno essere gestite in conformità con la Disciplina regionale degli scarichi di cui alla Delib.G.R. n. 69/25 del 10.12.2008, evitando lo scarico diretto in ambiente delle acque dilavanti le superfici estrattive;

4. in riferimento al recupero ambientale:

- a. su tutte le aree dovrà essere garantita la copertura dello sterco con uno strato di terreno agrario di spessore medio non inferiore ai 30 cm. Gli eventuali volumi mancanti dovranno essere compensati mediante l'apporto di terreno di qualità chimico-fisica idonea per le finalità di progetto e compatibile con i caratteri pedologici del sito; per l'arricchimento in sostanza organica ed elementi nutritivi del letto di semina, dovranno essere utilizzati esclusivamente fertilizzanti organici e compost di qualità, conforme alla normativa vigente;



- b. al fine di favorire l'effettivo recupero dei suoli, su tutte le superfici progressivamente recuperate, sia per fini di rinaturalizzazione che produttivi, dovrà essere realizzata la semina, utilizzando miscugli di specie erbacee autoctone ad elevato potere aggrappante;
  - c. sino al completo affrancamento delle piantine e delle erbe introdotte artificialmente, dovrà essere evitato il pascolamento e si dovrà provvedere alle necessarie cure colturali, alle irrigazioni periodiche e di soccorso e, qualora si riscontrasse uno scarso attecchimento, agli interventi di infittimento delle superfici inverdite;
  - d. le attività di inerbimento e piantagione del sito dovranno essere affiancate da personale esperto in materie agronomiche e forestali, in accordo con il Servizio Territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Cagliari;
5. in riferimento al rumore, all'avvio delle attività dovranno essere effettuati i rilievi per la verifica del rispetto dei limiti di immissione stabiliti dalla specifica normativa in materia di inquinamento acustico ambientale; in caso di riscontro del superamento dei limiti, dovranno essere individuati ulteriori interventi per la riduzione dei livelli di emissioni sonore, al fine di garantire il rispetto dei limiti associati alla classe acustica in cui ricadono le aree interessate;
6. in riferimento alle vibrazioni generate dall'impiego degli esplosivi, per tutta la durata dell'attività:
- a. al fine di limitare il più possibile i relativi disturbi dovranno essere opportunamente applicate le tecniche di abbattimento prudenziale (frazionamento della carica);
  - b. dovrà essere effettuato il monitoraggio prevedendo il rilievo della componente presso i ricettori più esposti e, sulla base dei risultati dovrà essere verificata l'efficacia delle misure di contenimento degli effetti, nonché l'eventuale necessità di un loro adeguamento;
7. dovrà essere predisposto un piano di monitoraggio delle componenti ambientali secondo le indicazioni da richiedere all'ARPAS per quanto riguarda i parametri da assoggettare a controllo, modalità e periodicità delle misurazioni;
8. con cadenza triennale dall'avvio dei lavori, la cui data dovrà essere comunicata agli Enti di controllo, il Proponente dovrà trasmettere allo SVA, al Comune di Gesturi, alla Provincia del Sud Sardegna, al Servizio attività estrattive e recupero ambientale, all'ARPAS e al Servizio Ispettorato Ripartimentale del CFVA di Cagliari e al Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province Oristano e Medio Campidano, una relazione tecnico-descrittiva corredata di documentazione fotografica,



planimetrie, sezioni, attestante l'avanzamento dei lavori di coltivazione e del contestuale recupero, che specifichi la coerenza con il progetto autorizzato e con le prescrizioni della presente deliberazione. Nel report dovranno essere indicati i quantitativi di materiali estratti e ancora da coltivare, l'attuazione delle misure di mitigazione e i risultati dei controlli effettuati secondo quanto previsto nel Piano di monitoraggio delle componenti ambientali di cui al punto 6.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame, propone alla Giunta regionale di far propria la proposta del Servizio valutazioni ambientali.

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente

### **DELIBERA**

- di non sottoporre, per le motivazioni indicate in premessa, all'ulteriore procedura di VIA l'intervento denominato "Progetto per la richiesta di rinnovo alla coltivazione di una cava di materiale da costruzione ed opere civili denominata case Luxiuddu – Terra Graffida nel Comune di Gesturi, Provincia del Sud Sardegna", proposto dall'Impresa Sanna Francesco di Sanna G&C. Snc e dalla Ditta 3D F.Ili Deidda Ignazio e Pietro Snc, a condizione che siano rispettate e recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione le prescrizioni descritte in premessa, sul rispetto delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Comune di Gesturi, la Provincia del Sud Sardegna, il Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province Oristano – Medio Campidano, il Servizio Attività Estrattive e Recupero Ambientale dell'Assessorato regionale dell'Industria, il Servizio Ispettorato Ripartimentale del CFVA di Cagliari e l'ARPAS;
- di stabilire che, fermo restando l'obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, la validità della presente deliberazione, ai fini della realizzazione dei lavori relativi all'intervento in oggetto, la cui data di inizio dovrà essere comunicata al Servizio delle valutazioni ambientali e agli Enti di controllo, è pari a dieci anni dalla pubblicazione della presente deliberazione, salvo proroga concessa su istanza motivata del proponente. La Società, in caso di modifiche progettuali o di rinnovo dell'autorizzazione, dovrà verificare presso il Servizio delle valutazioni ambientali la necessità di una nuova procedura.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 13/28  
DEL 13.03.2018

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Direttore Generale**

Alessandro De Martini

**Il Presidente**

Francesco Pigliaru